

che la Variante fosse stata dichiarata di pubblica utilità.

Ma poichè in seguito all'avvenuta pubblicazione vennero sollevate da vari proprietari opposizioni al piano, intervennero nuove trattative fra il Municipio di Genova e le Signore Gigliucci, onde eliminare le dette opposizioni e fu convenuto fra l'altro di ridurre di m.2,50 le rientranze dei fabbricati III e X, e di limitare l'altezza di quest'ultimo fabbricato alla quota 48 sul livello del mare, allo scopo di lasciar libera la visuale al grande fabbricato della Società Ligure (Casone Pitto).

Non avendo però i Signori Bozzo - Costa, proprietari del terreno su cui ricorre l'area fabbricabile X, consentito nè a alla riduzione della rientranza del fabbricato, nè all'abbassamento della sua quota massima a metri 48, il Municipio di Genova concretò una modificazione al precedente progetto, sopprimendo l'area X, e tale modificazione venne approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione 20 maggio 1910; e conseguentemente con atto 10 febbraio 1911 veniva proceduto con le Signore Gigliucci e col Marchese Negrotto Cambiaso alla stipulazione di una nuova convenzione sulla base di detta modifica e con le norme e condizioni specificate nel suddetto Deliberato Consigliare.

Durante la pubblicazione del piano in tal modo modificato ricorsero i Signori Bozzo - Costa ed il Sig. Matteo Pittaluga.

In merito al ricorso dei signori Bozzo - Costa, quantunque presentato intempestivamente il 1° aprile 1911, e quindi legalmente irricevibile, l'ufficio tecnico comunale ha confutato ad uno ad uno i motivi esposti dai ricorrenti, e con le

controdeduzioni ampiamente ed esaurientemente illustrate nella Relazione del 22 aprile, ha dimostrato la infondatezza del ricorso stesso, che il Consiglio comunale con deliberazione 4 agosto 1911 ha senz'altro respinto.

Circa le osservazioni fatte dal Sig. Pittaluga nel suo ricorso 25 marzo 1911 si osserva che il ricorrente, al seguito di dichiarazioni avute dal Comune, ha receduto in data 4 aprile successivo, in quanto il ricorso stesso riferisce alla espropriazione del terreno di forma trapezia, facente angolo fra via Corsica e via Nino Bixio, ma ha mantenuto la riserva circa la indennità che può spettargli per danni alla sua proprietà in seguito alla costruzione del caseggiato IX - Ma poichè trattasi di questione da risolversi in altra sede ed in tempo opportuno, allorquando cioè si addiverrà alla costruzione del detto caseggiato, così il Consiglio Comunale ha pure respinto il detto ricorso.

Altro ricorso, in data 9 aprile 1909, era stato presentato durante la pubblicazione del precedente piano, dal Sig. Agostino Cerruti, il quale si lagna del danno che sarà per arrecare l'area II alla sua casa segnata con la lettera U per la perdita di una parte dell'attuale visuale.

Di tale eccezione il Comune non ne tenne conto nelle modificazioni posteriormente concretate, dappoichè riconobbe che la diminuzione di pochi gradi di orizzonte non poteva causare che un danno praticamente inapprezzabile e di nessuna influenza sul valore del suo stabile.

In conseguenza delle modificazioni apportate al piano regolatore ed alla soppressione dell'area X provocata dalle opposizioni dei Signori Bozzo-Costa, si procedette alla nuova pubblicazione del piano stesso e degli altri documenti rela-

tivi nel periodo dal giorno 21 febbraio al 7 marzo corrente anno, ed in detto tempo venne presentato soltanto dagli stessi Signori Bozzo-Costa atto di opposizione in data 4 marzo 1912 - Se non che in data 18 maggio seguente, per mezzo di Ufficiale Giudiziario, i suddetti Signori Bozzo-Costa dichiaravano di ritirare l'opposizione se venisse riconosciuta la fabbricabilità della loro area X nei modi e termini riconosciuti ed offerti dal Comune e dagli altri interessati in conformità del piano pubblicato.

In seguito a rapporto dell'ufficio tecnico comunale, nel quale si fa rilevare che il piano regolatore venne nuovamente pubblicato in conseguenza della soppressione dell'area X, per mancato consenso dei signori Bozzo-Costa ai patti stabiliti nella deliberazione del Consiglio 20 maggio 1910, e che ora, per consenso intervenuto, tale area deve ritenersi conservata, la Giunta Comunale in seduta del 20 giugno u.s. approvava le deduzioni dell'Ufficio tecnico e proponeva la stipulazione coi Signori Bozzo-Costa del contratto in base alle condizioni fissate nella deliberazione 20 maggio 1910.

Quest'Ufficio pertanto riconoscendo che le riduzioni e limitazioni apportate con le modifiche al già esaminato piano regolatore di Carignano migliorano indubbiamente il piano stesso, mentre sbarazzano il campo alle opposizioni, e riconoscendo plausibili le ragioni addotte dal municipio di Genova pel deliberato rigetto dei ricorsi di Bozzo-Costa, Pittaluga e Cerruti, esprime favorevole avviso per l'approvazione del suindicato piano regolatore, giusta il progetto in data 19 maggio 1910 a firma degli Ingegneri Berroni e Salvadori, approvato con le deliberazioni Consiglieri del 20 maggio 1910 e

2 agosto 1911 e per la domandata dichiarazione di pubblica
utilità agli effetti della legge 25 giugno 1895.

Nulla pure ha da eccepire a che sia assegnato il termine
di anni 25 per la esecuzione del piano di cui trattasi, e che
sia dichiarato applicabile il regolamento 16 giugno 1877 vi-
gente pel piano regolatore di ampliamento della Città di Geno-
va nella parte piana delle frazioni suburbane, omologato dal
ministero il 6 luglio successivo.

Genova 20 Agosto 1912

L'INGEGNERE CAPO



Caricatore